



# COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

## Provincia di Udine

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

#### Registro deliberazioni di Consiglio N. 16

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 19:30, nella sala comunale, a seguito di convocazione disposta nelle forme di legge si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria.

Risultano:

		Presente/Assente
Bellavite Andrea	Sindaco	Presente
Amoruso Marianna	Vice Sindaco	Presente
Bandiroli Maria Teresa	Consigliere	Presente
Battistutta Paolo	Consigliere	Presente
Bignulin Andrea	Consigliere	Assente
Festa Roberto	Consigliere	Presente
Gregorat Riccardo	Consigliere	Presente
Luca Marco	Consigliere	Presente
Macuglia Martina	Consigliere	Assente
Tarantino Ascanio	Consigliere	Presente
Viola Mauro	Consigliere	Presente
Visintini Susi	Consigliere	Presente
Vittor Massimo	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Barbini Alessia.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Bellavite Andrea nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.8.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2019 sono state fissate in via provvisoria come suggerito dall'AUSIR le tariffe TARI 2020, che in base alle novità introdotte con deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono essere oggetto di nuova approvazione;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:

- [--\_GoBack--]l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020;
- dato atto che con il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio vengono fissati al 31 luglio, giorno già stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

**Richiamato** ancora l'art. 107, comma 5 del DL18/2020 che prevede che “i comuni possono, **in deroga** all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **approvare le tariffe della TARI** e della tariffa corrispettiva **adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

**Visto** che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'art. 3 della L.R. 9/2020, ha previsto che “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”.

**Dato atto** che per concorrere al finanziamento di tali riduzioni/esenzioni il secondo comma del medesimo articolo prevede un contributo assegnato a ciascun Comune per le riduzioni/esenzioni dalla TARI per le attività NON DOMESTICHE, a condizione che l'Ente stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità. Per disporre riduzioni tariffarie i Comuni sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo libero derivante dal rendiconto 2019;

**Visto** l'art.4 della L.R. n.9/2020 con cui si stabilisce un ristoro a favore di ciascun Comune pari alla metà del minor gettito derivante dalla riduzione o esenzione TARI;

**Dato atto** che l'efficacia delle misure regionali sopra citate, sommate a quelle che il Comune si appresta ad approvare con il presente atto, basate sull'autonomia regolamentare conferita dalla legge in materia di agevolazioni, determinano un risultato ben più sostanzioso rispetto a quello stabilito dalla Delibera ARERA n.158/2000, tanto da assorbirle completamente;

**Ritenuto** opportuno tutelare alcune categorie di utenze, ed in particolare i settori produttivi che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19,

- in primo luogo, le attività che hanno subito la sospensione attività temporalmente più lunga **marzo - maggio**,

- in seconda battuta, sia le attività la cui sospensione è stata parziale (apertura a seguito di deroga prefettizia o possibilità di consegna dei prodotti al domicilio dei clienti), sia le aziende o ditte individuali che, **pur rimanendo aperte**, hanno avuto un calo importante di fatturato;

**Ravvisata** pertanto tale esigenza, **con il presente atto vengono introdotte, con valenza regolamentare le seguenti agevolazioni TARI sotto indicate** prevedendo l'esenzione o riduzioni d'imposta per l'anno in corso:

a) **esenzione totale** del carico tributario nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla **completa sospensione dell'attività nel periodo marzo – maggio 2020**.

b) **riduzione del 30%** nei confronti delle utenze non domestiche hanno subito una **sospensione parziale dell'attività**;

c) **riduzione del 30%** nei confronti delle utenze non domestiche che **seppure rimaste aperte** hanno avuto una **contrazione del fatturato nel periodo marzo - maggio pari o superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;

**Di dare atto** che le agevolazioni sopra indicate, saranno concesse a seguito di presentazione di apposita dichiarazione. Per beneficiare di dette agevolazioni TARI anno 2020, sarà consegnato o spedito a tutte le Ditte di Aiello apposito modello da compilare.

**Di dare atto** che l'importo complessivo stimato dell'agevolazione è pari a €15.000,00 che viene garantito attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che ne conseguirebbe per il noto principio della copertura integrale del costo del servizio,

Vista e considerata l'emergenza sanitaria in atto, e delle ripercussioni economiche su famiglie e imprese, la tassa sui rifiuti (TARI 2020) si verserà in quattro rate (di pari importo), con scadenze fissate **al 30.9.2020 – 30.11.2020 – 31.01.2021 e 28.2.2021** (conguaglio).

Visto l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell'allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle categorie 8 e 9, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 8 alla categoria 9;

Fatta salva l'applicazione per l'anno 2020 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 4,00%, che, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato alla Regione Friuli Venezia Giulia, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione (art. 10 comma 80 della Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 –legge di stabilità 2017

Uditi gli interventi:

L'Assessore ai tributi Maria Teresa Bandirolì presenta la delibera relativa alle tariffe della Tari, alle esenzioni e riduzioni previste per le attività produttive penalizzate dal Covid 19.

Interviene il Consigliere Roberto Festa, il quale sottolinea che con tali proposte si viene effettivamente incontro alle esigenze di coloro che sono stati drammaticamente messi in difficoltà dal coronavirus e dal lockdown conseguente. Nota anche che il mantenimento delle tariffe dipenderà anche da ciò che deciderà la NET. Evidenzia inoltre che risulta un po' incongruente aumentare le tariffe e dividere poi gli utili fra i Comuni, con maggior beneficio per quelli che hanno maggiori quote di partecipazione. Riconosce la validità del mantenimento delle quattro rate per la corresponsione delle quote, anche se avrebbe preferito un maggiore coraggio, dal momento che le scadenze di gennaio e di febbraio sono troppo ravvicinate e la gente sarebbe stata favorita da una maggior distanziamento dei limiti di tempo dei pagamenti.

Il Consigliere Marco Luca, sottolineando che le esenzioni e le riduzioni non costituiranno un grande aiuto alle imprese dal punto di vista quantitativo, dichiara che tali decisioni hanno però un forte valore simbolico. Chiede se accanto all'autocertificazione, gli interessati dovranno produrre anche altri documenti.

L'Assessore Bandiroli risponde che sarà richiesta soltanto l'autocertificazione, secondo un modello che sarà quanto prima messo a disposizione dei richiedenti.

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio dell' UTI e dal responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174 e convertito nella Legge n.213/2012;

**CON** n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti,

### **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare, ai sensi dell'art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, e che si seguito vengono riportate:

#### a) tariffe utenze domestiche

Nr. Componenti	Tariffa parte fissa	Tariffa parte variabile kb min.
1	<b>0,676</b>	<b>42,86</b>
2	<b>0,788</b>	<b>99,54</b>
3	<b>0,869</b>	<b>127,97</b>
4	<b>0,933</b>	<b>156,41</b>
5	<b>0,997</b>	<b>206,18</b>
6 o piu'	<b>1,046</b>	<b>241,73</b>

*calcolo tassa per le utenze domestiche (superficie in mq. X tariffa parte fissa + tariffa parte variabile)*

#### b) tariffe utenze non domestiche

Classi	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Parte fissa Tariffa coeff. Min.	Parte variabile tariffa coeff. Min	Totale tariffa coeff. Min.
1	MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,295	0,229	<b>0,524</b>
2	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,618	0,486	<b>1,104</b>
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,350	0,274	<b>0,625</b>
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, DEPOSITI SENZA VENDITA DIRETTA	0,277	0,220	<b>0,497</b>
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,986	0,775	<b>1,762</b>
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,737	0,578	<b>1,315</b>
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,876	0,690	<b>1,565</b>
8	UFFICI, AGENZIE	0,922	0,724	<b>1,646</b>

9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	0,507	0,397	<b>0,904</b>
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,802	0,627	<b>1,429</b>
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,986	0,776	<b>1,762</b>
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,664	0,520	<b>1,184</b>
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,848	0,666	<b>1,514</b>
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,396	0,309	<b>0,705</b>
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,507	0,397	<b>0,904</b>
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,461	3,499	<b>7,960</b>
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,355	2,630	<b>5,985</b>
18	SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,622	1,273	<b>2,895</b>
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,420	1,110	<b>2,530</b>
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,586	4,385	<b>9,971</b>
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB SALE GIOCHI	0,959	0,755	<b>1,714</b>

*calcolo tasso per le utenze non domestiche (superficie in mq. X totale tariffa coefficiente minimo)*

- 2) di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
- 3) di stabilire, per l'anno 2020 che il versamento della tassa sui rifiuti avvenga in n.4 rate aventi le seguenti scadenze:
  - rata 1: 30 settembre 2020;
  - rata 2: 30 novembre 2020;
  - rata 3: 31 gennaio 2021;
  - rata 4: 28 febbraio 2021;
- 4) **di prevedere, con valenza regolamentare, le seguenti agevolazioni per la tassa rifiuti TARI anno 2020 a favore delle attività commerciali come stabilito nei punti a) b) e c) sotto specificati**, dando atto che il Comune di farà carico del minor gettito ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale:
  - a) **esenzione totale** del carico tributario nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla **completa sospensione dell'attività nel periodo marzo - maggio 2020**.
  - b) **riduzione del 30%** nei confronti delle utenze non domestiche hanno subito una **sospensione parziale dell'attività**;
  - c) **riduzione del 30%** nei confronti delle utenze non domestiche che, **seppure rimaste aperte**, hanno avuto una **contrazione del fatturato nel periodo marzo - maggio pari o superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente;
- 5) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 4, saranno concesse a seguito di presentazione di apposita dichiarazione. Per beneficiare di dette agevolazioni TARI anno 2020, sarà consegnato o spedito a tutte le Ditte di Aiello apposito modello da compilare;
- 6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale pari per l'anno 2020 al 4,00%
- 7) di dare atto che la seguente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero in conformità delle disposizioni indicate in premessa.

Stante l'urgenza di provvedere, con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti,

## D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003.



# COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

***AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** *Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020. Approvazione delle tariffe, delle scadenze di pagamento e delle agevolazioni utenze non domestiche - Emergenza Covid-19*

N. del. 2020/3

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, lì 17 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO GIUSEPPE MANTO



# COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI

Provincia di Udine

**AREA FUNZIONI TRASFERITE SERVIZIO TRIBUTI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020. Approvazione delle tariffe, delle scadenze di pagamento e delle agevolazioni utenze non domestiche - Emergenza Covid-19***

**N. del. 2020/3**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Aiello del Friuli, li 17 luglio 2020

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.TO ALESSIA BARBINI



Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**  
F.to Bellavite dott. Andrea

**Il Vice Segretario**  
F.to Barbini dott.ssa Alessia

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2020 al 07/08/2020, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Aiello del Friuli, lì 24/07/2020

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
F.to Martina Andreatta

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/07/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Aiello del Friuli, lì 22/07/2020

**Il Responsabile dell'esecutività**  
F.to Martina Andreatta

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Aiello del Friuli, lì

**Il Responsabile del Procedimento**